Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 29 ottobre 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 266 DEL 29 OTTOBRE 1960:

Supplemento n. 1.

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196.

Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi.

Supplemento n. 2.

LEGGE 19 ottobre 1960, n. 1197.

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961

Supplemento n. 3.

LEGGE 18 ottobre 1960, n. 1198.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

LEGGE 18 ottobre 1960, n. 1199.

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

Supplemento n. 4.

LEGGE 18 ottobre 1960, n. 1200.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

LEGGE 26 ottobre 1960, n. 1201.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

LEGGE 26 ottobre 1960, n. 1202.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

Supplemento n. 5.

LEGGE 26 ottobre 1960, n. 1203.

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

LEGGE 26 ottobre 1960, n. 1204.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

Supplemento n. 6.

LEGGE 18 ottobre 1960, n. 1205.

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

LEGGE 18 ottobre 1960, n. 1206.

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

LEGGE 26 ottobre 1960, n. 1207.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

LEGGE 26 ottobre 1960, n. 1208.

Stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

Supplemento n. 7.

LEGGE 21 ottobre 1960, n. 1209.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

LEGGE 25 ottobre 1960, n. 1210.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

Supplemento n. 8.

LEGGE 18 ottobre 1960, n. 1211.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

LEGGE 18 ottobre 1960, n. 1212.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

LEGGE 18 ottobre 1960, n. 1213.

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

LEGGE 25 ottobre 1960, n. 1214.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

LEGGE 25 ottobre 1960, n. 1215.

Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 266 DEL 29 OTTOBRE 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47: **Ceramica ligure Vaccari, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1960. — **Società per azioni Zuccherificio di Sermide, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1960. — **Società per azioni Cartiera Fedrigoni e C., in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1960. — **Società per azioni Cartiera del Varone, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1960. — **Romana Zucchero, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1960. — **Immobiliare Bagnara, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1960. — **Magliano, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 set-

tembre 1960. — **Pneumatici Clement, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1960. — **Società Edison, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate dal 4 all'8 ottobre 1960. — **Magliano, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1960. — **Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Certificati obbligazionari sorteggiati il 15 ottobre 1960. — **Cotonificio F.lli Dell'Acqua, società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1960. — **SIS - Società Italiana Spiriti, per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1960. — **Società per azioni Ditta A. G. Manzi e C., in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1960. — **A.C.E.T. - Società azionaria azienda cartaria emiliana triveneta, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1960. — **S.A.B.E.T. - Società per Azioni Baroni Ernesto, in Conegliano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1960. — **Società per azioni Ruths, in Genova:** Rimborso anticipato di obbligazioni. — **Comune di Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1960. — **Zuccherificio del Volano, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1960. — **S.A.B.A. - Società per Azioni Bonifiche Agrarie in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1960. — **Armatrice Santa Rosalia, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1960. — **Cremeria emiliana, società per azioni, in Cavriago:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1960. — **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1960. — **Società per azioni Accademia, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1960. — **Calce cementi Vignola, società per azioni, in Savignano sul Panaro:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1960. — **Industriale Camuzzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1960. — **Società generale elettrica della Sicilia, per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1960. — **Sant'Andrea Novara - Officine meccaniche e fonderie, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige. — **S.I.T. - Società industriale Torino, per azioni, in Torino:** Errata-corrige. — **Montecatini - Società generale per l'industria mineraria e chimica, anonima, in Milano:** Errata-corrige. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:** Errata-corrige. — **Società Elettrica Selt-Valdarno, per azioni, in Firenze:** Avviso di rettifica. — **STIPEL - Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, per azioni, in Torino:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 ottobre 1960, n. **1189.**

Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, alla legge 6 marzo 1958, n. 247, sulla costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina, e alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato ed avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Art. 1.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui ai seguenti articoli dal 2 al 13.

Art. 2.

L'articolo 48, quale risulta modificato dall'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, è sostituito dal seguente:

« Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme.

Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado.

Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non è previsto avanzamento, le vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età, e promuovendo altrettanti ufficiali nel grado in cui occorrono le vacanze.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del secondo e quinto comma del presente articolo sono trasferiti nella posizione di « a disposizione » al termine di due anni, sempre che non siano stati già raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, ove già valutati almeno tre volte, sono trasferiti nella posizione di « a disposizione » a decorrere dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione. Se all'atto del collocamento in soprannumero il quadro di avanzamento per l'anno successivo non sia stato ancora formato, gli ufficiali anzidetti rimangono nella posizione di soprannumero fino alla data di formazione del quadro; qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono trasferiti a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso. Gli ufficiali che non siano stati già valutati tre volte, sono nuovamente valutati dopo il collocamento in soprannumero fino a raggiungere le tre valutazioni.

Nei casi previsti dall'articolo 31, gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, semprechè nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno in qualità di ufficiali in soprannumero sino all'anno nel quale si forma il quadro di avanzamento: qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso ».

Art. 3.

L'articolo 70 è sostituito dal seguente:

« Il vantaggio di carriera spettante ai capitani e ai maggiori che, in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano o del brevetto militare di pilota osservatore dell'Esercito o del brevetto di pilota osservatore dall'elicottero, abbiano compiuto i periodi di volo indicati nella tabella n. 4 annessa alla presente legge, è attibuito in seguito a giudizio favorevole di una Commissione composta dal direttore generale del personale ufficiali e da due ufficiali superiori di grado non inferiore a tenente colonnello in servizio presso lo Stato maggiore.

Il giudizio definitivo è espresso dal Ministro.

Agli effetti di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 69, il titolo si considera acquisito sotto la data in cui l'ufficiale ha ultimato i prescritti periodi di volo. Qualora detti periodi di volo siano ultimati nel grado di tenente, il titolo si considera acquisito sotto la data in cui l'ufficiale consegue la promozione a capitano ».

Art. 4.

L'articolo 75 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali addetti al servizio aeronavigante e gli ufficiali che seguono presso reparti di volo corsi per il conseguimento di un brevetto relativo al predetto servizio sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva.

Sono considerati altresì come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva, ai fini dell'avanzamento, nel limite massimo di un terzo del periodo di imbarco prescritto, i capitani specialisti di elicottero in servizio presso i reparti elicotteri.

Agli effetti del primo comma del presente articolo, si intendono in servizio aeronavigante gli ufficiali che compiono, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministro, il minimo di voli prescritto ».

Art. 5.

All'articolo 89 è aggiunto il seguente comma:

« I provvedimenti di cui all'ultima parte del terzo comma ed ai commi quarto e quinto del presente articolo non si applicano agli ufficiali che non abbiano potuto completare gli studi nel periodo previsto per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio ».

Art. 6.

L'articolo 101, quale risulta modificato dall'articolo 11 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o che non siano stati valutati a turno normale per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 38 o che siano stati collocati in soprannumero all'organico ai sensi dell'articolo 192 o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ovvero debba rinnovarsi, ai sensi dell'articolo 54 il giudizio di avanzamento in seguito all'annullamento di precedente giudizio di non idoneità. Non costituisce inoltre ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari grado in servizio permanente effettivo più anziani trasferiti in detto ruolo in data posteriore a quella di collocamento a disposizione dell'ufficiale interessato ».

Art. 7.

Nell'articolo 115, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbiano prestato un anno di servizio continuativo, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all'articolo 104. Analogamente sono valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che abbiano prestato nel grado rivestito due anni di servizio, di cui almeno sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti al ruolo delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio ».

Art. 8.

Alla tabella n. 1 annessa alla legge, quale risulta modificata dall'articolo 19 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

QUADRO I. — *Ruolo unico dei generali provenienti dalle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio*

Alla colonna 3:

in corrispondenza del grado di generale di divisione, il testo è sostituito dal seguente: « 1 anno di comando di divisione o comando equipollente, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata per almeno 1 anno ».

QUADRI II, III, IV, V E VI — *Ruoli delle Armi dei carabinieri, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono soppresse le parole: « superare il corso di perfezionamento d'arma ».

QUADRO IV. — *Ruolo dell'Arma di cavalleria*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « 2 anni di comando di squadrone o comando equipollente; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (*f*) ».

Art. 9.

Il quadro XV — Ruolo del servizio veterinario — della tabella n. 1 annessa alla legge, è sostituito dal seguente:

QUADRO XV. — *Ruolo del servizio veterinario*

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi e esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (*a*)
Maggiore generale	—	—	1	—	—
Colonnello .	scelta	—	4	1 ogni quattro anni (*g*)	1 ogni anno (*l*).
Tenente colonnello	scelta	2 anni di direttore di veterinaria o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	13	1 (*p*)	1/15 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (*p*).
Maggiore	anzianità	—	24	—	—
Capitano	scelta	2 anni di direttore del servizio veterinario presso unità mobili o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso superiore di veterinaria.	30	(2 o 3) (*m*) (*p*)	1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo (*p*).
Tenente . .	anzianità	—	18	—	—

Art. 10.

La nota (*p*) in calce alla tabella n. 1 annessa alla legge è sostituita dalla seguente:

« (*p*) Per l'anno 1961 le promozioni da tenente colonnello a colonnello sono 2, le promozioni da capitano a maggiore sono 13, comprese quelle derivanti da aumenti di organico, e il numero dei tenenti colonnelli e dei capitani non ancora valutati ammessi a valutazione è rispettivamente di 6 e di 20.

Per l'anno 1962 le promozioni da capitano a maggiore sono 5 e il numero dei tenenti colonnelli e dei capitani non ancora valutati ammessi a valutazione è rispettivamente di 5 e di 8 ».

Art. 11.

Alla tabella n. 2 annessa alla legge è apportata la seguente modifica:

QUADRO XI. — *Ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il testo è sostituito dal seguente:

« 12 mesi come comandante di un compartimento marittimo o vice direttore marittimo o comandante in seconda di un compartimento marittimo, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore ».

Art. 12.

Alla tabella n. 3 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

QUADRO I. — *Ruolo naviganti normale*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito dal seguente: « 2 anni in reparti di impiego ».

QUADRO VI. — *Ruolo ingegneri - Categoria geofisici*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono inserite le parole: « 3 anni in un ufficio meteorologico aeroportuale o incarico equipollente ».

Art. 13.

Alla tabella n. 4 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

nel quadro II, prima colonna, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Periodi di volo compiuti in servizio aeronavigante come osservatore dall'aeroplano o come pilota osservatore dell'Esercito o come pilota-osservatore dall'elicottero, con compiti relativi alla cooperazione aero-terrestre:

a) 15 esercitazioni, o missioni, di cooperazione aero-terrestre e non meno di 30 ore di volo entro un periodo di non meno di 30 giorni consecutivi di servizio aeronavigante (4);

b) un ulteriore periodo di volo come specificato nella precedente lettera *a*) dopo avere conseguito il titolo di cui alla medesima lettera *a*) (4);

c) tre ulteriori periodi di volo ciascuno come specificato nella lettera *a*) (4) ».

Nella nota (4) in calce alla tabella è soppresso il secondo periodo.

Art. 14.

Fino al 31 ottobre 1962 ai fini del completamento del periodo di comando previsto per il grado di generale di divisione dalla tabella n. 1, colonna 3, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è valido il comando di brigata anche se tenuto in parte col grado di generale di divisione.

Art. 15.

In deroga a quanto previsto alla colonna 6 del quadro XI della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per gli anni 1961, 1962 e 1963, il numero dei capitani del ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) da ammettere a prima valutazione non può essere inferiore a quattro.

Art. 16.

Le disposizioni dei precedenti articoli 9 e 10 si applicano per le valutazioni degli ufficiali veterinari ai fini della formazione dei quadri di avanzamento dal 1° gennaio 1961.

I nuovi organici di cui all'articolo 9 hanno vigore dal 1° gennaio 1961.

Art. 17.

Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, rientrano nei ruoli a decorrere dalla data stessa e sono sostituiti nella posizione di soprannumero da un pari numero di ufficiali idonei nell'ordine di ruolo, i quali, se già sottoposti a tre valutazioni, possono richiedere di essere collocati, con la medesima decorrenza, nella posizione di « a disposizione ».

Qualora non avanzino tale richiesta, essi sono nuovamente valutati e collocati a disposizione, se dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, con decorrenza dall'inizio di validità del quadro di avanzamento successivo al loro collocamento in soprannumero.

Art. 18.

Nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo naviganti normale, al ruolo servizi, al ruolo ingegneri — categoria ingegneri — al ruolo commissariato ed al ruolo ufficiali medici, i termini stabiliti nell'articolo 169 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e prorogati di due anni ai sensi della legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1960.

Art. 19.

Gli ufficiali nella riserva che, dopo la cessazione dal servizio permanente effettivo ed il collocamento in ausiliaria, non abbiano conseguito alcuna promozione, possono ottenere una promozione anche se non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 118 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sempreché non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento nella posizione di ausiliaria.

Il presente articolo ha effetto dal 22 dicembre 1955.

CAPO II

Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 247, sulla costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina

Art. 20.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 6 marzo 1958, n. 247, sulla costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina, è sostituito dal seguente:

« Sono istituiti:

a) il brevetto militare di pilota di elicottero;

b) il brevetto militare di specialista di elicottero;

c) il brevetto militare di pilota-osservatore dall'elicottero ».

CAPO III

Modifiche alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato ed avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza

Art. 21.

Le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge si applicano anche per l'avanzamento dei tenenti e sottotenenti di complemento della Guardia di finanza.

Alla tabella n. 2, allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, in corrispondenza del grado di tenente, sono soppresse le parole: « superare il corso di perfezionamento ».

Il corso di applicazione per i sottotenenti della Guardia di finanza provenienti dai corsi dell'Accademia iniziati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, ha la durata di un anno.

Il nuovo ordine di anzianità dei sottotenenti che superino il corso di applicazione di cui al precedente comma è stabilito, in deroga a quanto dispone il primo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, esteso alla Guardia di finanza per effetto dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, in base alla media fra il punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'Accademia ed i punti, espressi in centesimi, attribuiti all'ufficiale al termine del corso annuale di applicazione.

Art. 22.

L'articolo 7 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« *Esprimono giudizi sull'avanzamento*: la Commissione superiore d'avanzamento e la Commissione ordinaria di avanzamento.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata. Essa è composta del generale di Corpo d'armata comandante generale, che la presiede, e dei generali di divisione della Guardia di finanza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore. Essa è composta del generale di Corpo di armata comandante generale, che la presiede, del generale di divisione comandante in 2ª e di quattro ufficiali generali o colonnelli della Guardia di finanza designati dal Ministro su proposta del comandante generale ».

Art. 23.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TRABUCCHI — TAVIANI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 ottobre 1960, n. **1190**.

Integrazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1961, in sostituzione dei periodi minimi di comando di cui alla tabella n. 2 allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, è richiesto per l'avanzamento dei tenenti, capitani, e tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, un anno di comando o di incarico previsti dalle disposizioni che regolavano l'avanzamento stesso prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 1089.

Art. 2.

Agli ufficiali esclusi, per non aver compiuto il prescritto periodo di comando, dal novero dei parigrado da comprendere nelle aliquote stabilite per la formazione dei quadri normali di avanzamento successivi alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, ma che alla data di determinazione delle aliquote medesime avevano compiuto almeno un anno al comando o negli incarichi di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 24 dicembre 1959.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI
TAVIANI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 14 ottobre 1960, n. **1191**.

Organici dei sottufficiali dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli organici dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, quali risultano dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1951, n. 971, sono sostituiti dai seguenti:

marescialli maggiori ed aiutanti di battaglia	N.	2.500
marescialli capi	»	3.300
marescialli ordinari	»	3.900
sergenti maggiori	»	7.200

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 1.500 unità.

La forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma è determinata annualmente con la legge di bilancio.

Art. 2.

A modifica delle vigenti disposizioni e fino a quando non saranno emanate nuove norme di reclutamento, i sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito sono tratti dai sergenti in rafferma con almeno 42 mesi di anzianità di grado che siano stati giudicati idonei all'avanzamento.

Art. 3.

Il ruolo dei sottufficiali maniscalchi, di cui al regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e il ruolo dei sottufficiali musicanti di cui alla legge 14 ottobre 1940, n. 1549, sono soppressi. I sottufficiali appartenenti ai suddetti ruoli sono trasferiti nel ruolo unico delle Armi e servizi dell'Esercito e ad essi si applicano, per l'avanzamento, le disposizioni vigenti per i sottufficiali dell'Esercito.

NORME TRANSITORIE

Art. 4.

L'organico dei sergenti maggiori di cui all'articolo 1 sarà raggiunto gradualmente come segue:

5.000 unità dalla data di entrata in vigore della presente legge;
5.800 unità dal 1° luglio 1961;
6.600 unità dal 1° luglio 1962;
7.200 unità dal 1° luglio 1963.

Art. 5.

I sergenti maggiori che, alla data in entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di ammessi alla seconda rafferma di due anni di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, sono, a domanda, e se giudicati idonei, nominati in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

I sergenti maggiori giudicati non idonei sono trasferiti nella categoria di complemento e collocati in congedo illimitato.

Art. 6.

I sergenti provenienti dal soppresso ruolo dei sottufficiali musicanti, già in carriera continuativa ai sensi della legge 14 ottobre 1940, n. 1549, sono promossi al grado di sergente maggiore e nominati in servizio permanente effettivo con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599. E' esclusa la corresponsione di assegni arretrati.

Art. 7.

I soprannumeri risultanti nei gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, rispetto agli organici di cui all'articolo 1, saranno riassorbiti utilizzando, in ciascuno dei due gradi predetti, la metà delle vacanze che si verificheranno annualmente a partire dal 1° gennaio 1965.

Art. 8.

Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo precedente, i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, non potranno essere promossi se non abbiano compiuto, nel grado rivestito, la seguente permanenza minima:

sergente maggiore . . . 8 anni
maresciallo ordinario 4 anni
maresciallo capo . . . 4 anni

In deroga al comma precedente, nei primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i marescialli ordinari potranno essere promossi al compimento della permanenza minima complessiva di 17 anni nei gradi di sergente maggiore e di maresciallo ordinario.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa è autorizzato, entro i limiti numerici della forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma, a concedere, fino al massimo di cinque, ulteriori rafferme annuali oltre quelle previste dall'articolo 138 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni.

Art. 10.

Per i sergenti e i sergenti maggiori rimasti in servizio oltre i previsti vincoli di ferma e di rafferma in attesa, rispettivamente, della promozione e della nomina in servizio permanente, il predetto servizio si considera come prestato in prosecuzione di ferma e di rafferma. Per i sergenti maggiori il servizio stesso è considerato valido ai fini del compimento del periodo di permanenza nel grado richiesto per l'avanzamento a maresciallo ordinario.

Art. 11.

Nell'esercizio finanziario 1960-61 la forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma è fissata in 4.000 unità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1960, n. **1192**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Soriano nel Cimino (Viterbo).

N. 1192. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Soriano nel Cimino (Viterbo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1960, n. **1193**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Grimaldi.

N. 1193. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Grimaldi viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. **1194**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Barbara Vergine e Martire, in contrada Santa Barbara del comune di Ariano Irpino (Avellino).

N. 1194. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ariano Irpino in data 1° gennaio 1958, integrato con dichiarazione del 24 ottobre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Barbara Vergine e Martire, in contrada Santa Barbara del comune di Ariano Irpino (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1960, n. **1195**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione della B.V.M., in Tetto Canale di Spinetta del comune di Cuneo.

N. 1195. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cuneo in data 31 agosto 1959, integrato con dichiarazioni del 7 ottobre 1959 e del 31 maggio 1960, relativo alla erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione della B. V. M., in Tetto Canale di Spinetta del comune di Cuneo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 123. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1960.

Classificazione tra le provinciali di quattro strade in provincia di Brindisi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministerale 25 febbraio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 17 maggio 1960, n. 130, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Brindisi e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti, di cui alla legge citata n. 126, per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese in detto piano *b*), sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese, ai numeri 7, 8, 11 e 37, le strade:

1) Francavilla Fontana-La Ceduzza di San Michele Salentino-Strada provinciale Ostuni-Ceglie Messapico presso Ostuni;

2) Pezze di Greco-Torre Spaccata-Quadrivio Torre Canne-Terme;

3) Mesagne-Masseria Cerrito-Tuturano-Strada statale n. 16;

4) Cisternino-Masseria il Monte-Strada dei Colli e che le medesime non sono state classificate provinciali con il citato decreto 25 febbraio 1960;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade:

1) Francavilla Fontana-La Ceduzza di San Michele Salentino-Strada provinciale Ostuni-Ceglie Messapico presso Ostuni;

2) Pezze di Greco-Torre Spaccata-Quadrivio Torre Canne-Terme;

3) Mesagne-Masseria Cerrito-Tuturano-Strada statale n. 16;

4) Cisternino-Masseria il Monte-Strada dei Colli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(6827)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1960.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente da alberghi e pensioni in provincia di Bologna, ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme sugli assegni familiari sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente da alberghi e pensioni della provincia di Bologna è determinato nella misura seguente:

vitto (per due pasti): L. 290 giornaliere;
alloggio: L. 50 giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1960

p. *Il Ministro*: PEZZINI

(6818)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1960.

Sostituzione di un revisore supplente nei Collegi sindacali della Stazione sperimentale per la seta, in Milano, e della Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento della istruzione industriale ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461, sull'istituzione dei Collegi sindacali per il controllo della gestione delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1958, con il quale vennero nominati i Collegi sindacali per il controllo della gestione delle Stazioni sperimentali per l'industria, per il triennio 1° gennaio 1958-31 dicembre 1960;

Vista la lettera n. 154752 del 29 settembre 1960, con la quale il Ministero del tesoro designa, quale revisore supplente nei Collegi sindacali delle Stazioni sperimentali per la seta e per i combustibili in Milano, il vice direttore di ragioneria rag. Ada Merli, in sostituzione del dott. Giovanni Battista Assante di Cupillo, dispensato dal servizio;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1960, il vice direttore di ragioneria rag. Merli Ada, è nominata revisore supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro, nel Collegio sindacale della Stazione sperimentale per la seta, in Milano, e della Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano, in sostituzione del dott. Giovanni Battista Assante di Cupillo.

Roma, addì 15 ottobre 1960

Il Ministro: COLOMBO

(6841)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei laghi di Bracciano e di Martignano, sita nell'ambito dei comuni di Roma, Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano Romano e Trevignano Romano (Roma).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 dicembre 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei laghi di Bracciano e di Martignano sita nell'ambito dei comuni di Roma, Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano Romano e Trevignano Romano (Roma);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, agli albi dei comuni di Roma, Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano Romano e Trevignano Romano;

Viste le opposizioni prodotte, contro la suddetta proposta di vincolo, dagli eredi del principe Odescalchi, Vittoria ved. Odescalchi e Livio Odescalchi e dal sig. Luigi Di Domenico;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perchè oltre a formare, con lo specchio dei laghi, con le loro suggestive insenature, con le zone verdeggianti nelle loro immediate adiacenze e lungo il declivo della conca e con i pittoreschi agglomerati urbani, dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode il suggestivo panorama dei laghi con le loro adiacenze e verso monte la visuale della conca con le colline circostanti;

Decreta:

La zona dei laghi di Bracciano e di Martignano, sita nel territorio dei comuni di Roma, Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano Romano e Trevignano Romano (Roma), così delimitata: a partire dal confine tra i comuni di Bracciano ed Anguillara, il limite segue la strada vicinale dei monti (verso Bracciano), la ferrovia Roma-Viterbo fino a via Cavour, indi questa, l'inizio di via XX Settembre, via del Fornaccio, poi la strada provinciale Settevene fino al canale collettore principale di Vigna Grande, indi questo verso monte fino alla quota 300 e segue questa fino a raggiungere la via Bagni di Stignano ovvero Terme di Vicarello, indi questa, di nuovo la provinciale Settevene Palo anche attraverso l'abitato di Trevignano fino al confine tra Campagnano e Trevignano, segue tale confine e quello tra Campagnano e Roma fino a quota 300 a sud-est dell'alveo del lago di Stracciacappa, la segue fino ad incontrare la comunale di Cerano, poi questa, la vicinale dei Vignali e la comunale Santo Stefano ed infine la vicinale dei monti fino al confine tra Anguillara e Bracciano, ha notevole interesse pubblico ai sensi della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che i Comuni interessati provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 ottobre 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 33

Oggi, 19 dicembre 1958, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio n. 152, Roma, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) COMPRENSORIO DEL LAGO DI BRACCIANO E DI MARTIGNANO - Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

Alle ore 17,15 constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta;

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, paesistiche e panoramiche:

Visto che il comprensorio del lago Sabatino, ivi inclusa la Conca del lago di Martignano, forma un complesso di bellezze naturali di non comune interesse panoramico, costituito dallo specchio del lago con le sue suggestive insenature, dalle zone verdeggianti e boscose nelle sue immediate adiacenze e lungo il declivo della Conca, e dai pittoreschi agglomerati urbani che, con la loro posizione caratteristica dominante sul lago ne accrescono e ne valorizzano la bellezza;

Visto inoltre che il laghetto di Martignano, facente parte del complesso panoramico del lago Sabatino, ha caratteri di non comune bellezza, ed è reso pittoresco dalle verdi colline ad esso circostanti;

Rilevata l'importanza paesistica delle zone prossime all'abitato di Bracciano, Anguillara Sabazia, Trevignano e Vicarello;

Constatato che numerosi punti pubblici dei centri abitati e le strade circumlacuali offrono numerosi punti di vista, dai quali si gode il suggestivo panorama del lago con le sue immediate adiacenze e verso monte la visuale della Conca con le colline circostanti;

Rilevata infine la necessità di disciplinare le trasformazioni che nel comprensorio vogliono effettuarsi, al fine di non compromettere l'eccezionale valore panoramico e paesistico;

All'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il complesso del lago di Bracciano e di Martignano di competenza dei comuni di Roma, Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano, Campagnano di Roma, che ha per limiti: le acque verso il lago di Bracciano, nel retroterra, partendo dal confine tra i comuni di Bracciano ed Anguillara, il limite segue la strada vicinale dei monti (verso Bracciano), la ferrovia Roma-Viterbo sino a via Cavour, indi questa, l'inizio di via XX Set-

tembre, via del Fornaccio, poi strada provinciale Settevene fino al canale collettore principale di Vigna Grande, indi verso monte fino alla quota 300 e segue questa sino a raggiungere la via Bagni di Stignano ovvero Terme di Vicarello, indi questa, di nuovo la provinciale Settevene Palo anche attraverso l'abitato di Trevignano fino al confine tra Campagnano e Trevignano, segue tale confine e quello tra Campagnano e Roma sino a quota 300, a sud-est dell'alveo del lago di Stracciacappa, la segue sino ad incontrare la comunale di Cerano, poi questa, la vicinale dei Vignali e la comunale Santo Stefano ed infine la vicinale dei monti sino al confine tra Anguillara e Bracciano.

E' esclusa dal vincolo la zona demaniale dell'aeroporto di Vigna di Valle.

(*Omissis*).

Il presidente: Paolo DALLA TORRE

Il segretario: Angelo MORESCHINI

(6844)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della conca del lago di Bolsena, sita nell'ambito dei comuni di Bolsena, Montefiascone, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte e Marta (Viterbo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 maggio 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la conca del lago di Bolsena, sita nell'ambito dei comuni di Bolsena, Montefiascone, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte e Marta (Viterbo);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Bolsena, Montefiascone, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte e Marta;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, conferitole dal lago con le due graziose isolette Bisentina e Martana, dalle ridenti sponde e dalle annesse colline ricche di vegetazione arborea, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del lago, delle colline che gli fanno corona e dei centri abitati che lo dominano;

Decreta:

La conca del lago di Bolsena, sita nel territorio dei comuni di Bolsena, Montefiascone, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte e Marta (Viterbo) così delimitata: partendo dal confine del comune di Marta con Montefiascone verso est la zona vincolata è segnata a monte della via Verentana, indi dalla Cassia fino al podere Sant'Antonio poi inglobando tale podere, dalla mulattiera fino a M. del Bucine nuovamente dalla Cassia fino al podere Bagno, indi dalla strada mulattiera che inglobando il podere Buonvino riallaccia la Cassia (al fosso Melona), indi da questa anche attraverso l'abitato di Bolsena fino a via del Corneglio, poi da questa, da via del Cimitero, di nuovo dalla Cassia attraverso il territorio di Bolsena e di San Lorenzo Nuovo fino alla località Ponticello, poi dalla Gradolana e dalla Statale maremmana 74, indi dalla strada per Valentano sino al confine tra Valetano e Capodimonte, indi dal confine di Capodimonte sino alla Verentana, da questa sino a Poggio delle Forche, indi dalla comunale che comprendendo la C.na Sant'Antonio e La Cascina si riallaccia alla Verentana, poi di nuovo da questa sino entro l'abitato di Marta e ai confini di Marta con Montefiascone, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Viterbo.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che i Comuni interessati provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 ottobre 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Viterbo

Verbale n. 2

Oggi, 21 maggio 1959, presso la sede dell'Amministrazione provinciale in Viterbo, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1) CONCA DEL LAGO DI BOLSENA - Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

Alle ore 10,45, il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Viterbo per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Riconosciuto che la conca del lago di Bolsena ha notevole interesse panoramico, conferitole sia dalle acque del lago interrotte dalle due graziose isolette Bisentina e Martana, sia dalle ridenti sponde e dalle amene colline che attorniano il lago, ricche talora di viti e di ulivi e prevalentemente a boschi e macchie;

Visto che il complesso panoramico è reso maggiormente suggestivo dai pittoreschi agglomerati urbani di Marta, Capodimonte, Montefiascone, Bolsena e Gradoli;

Rilevato ancora che i centri abitati e le strade ubicate nella conca offrono innumerevoli punti pubblici dai quali si gode

l'estesa ed incantenvole veduta del lago, delle colline che gli fanno corona, dei centri abitati che lo dominano;

Rilevata la necessità di tutelare sia tale complesso di meravigliosi quadri naturali, sia i punti pubblici di visuale;

Propone all'unanimità di far soggiacere a vincolo, a norma dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio dei comuni di Bolsena, Montefiascone, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte e Marta, racchiuso entro i limiti seguenti; partendo dal confine del comune di Marta con Montefiascone verso est la zona vincolata è segnata a-monte dalla via Verentana, indi dalla Cassia fino al podere Sant'Antonio, poi inglobando tale podere, dalla mulattiera fino a M. del Bucine nuovamente dalla Cassia fino al podere Bagno, indi dalla strada mulattiera che inglobando il podere Buonvino riallaccia la Cassia (al fosso Melona), indi da questa anche attraverso l'abitato di Bolsena fino a via del Corneglio, poi da questa, da via del Cimitero, di nuovo dalla Cassia attraverso il territorio di Bolsena e di San Lorenzo Nuovo fino alla località Ponticello, poi dalla Gradolana e dalla Statale maremmana 74, indi dalla strada per Valentano sino al confine tra Valentano e Capodimonte, indi dal confine di Capodimonte sino alla Verentana, da questa sino a Poggio delle Forche, indi dalla comunale che comprendendo la C.na Sant'Antonio e La Cascina si riallaccia alla Verentana, poi di nuovo da questa sino entro l'abitato di Marta e ai confini di Marta con Montefiascone.

(*Omissis*).

Il presidente: Vincenzo LUDOVISI

Il segretario: Piero SABELLI MORETTI

(6845)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Rio, sita nell'ambito del comune di Mantova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Mantova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 maggio 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Rio sita nell'ambito del comune di Mantova;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Mantova;

Vista l'opposizione prodotta contro la suddetta proposta di vincolo dall'Amministrazione comunale di Mantova;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale con spontanea concordanza fra l'opera della natura e quella dell'uomo;

Decreta:

La zona del Rio sita nel territorio del comune di Mantova, così delimitata: linea ferroviaria Verona-Mantova; Arsenale militare; piazza Arsenale; via Marangoni; piazza Leona; via Corrado; vicolo Guazzaloia e da piazza Martiri di Belfiore; via Crispi; via XX Settembre; via Massari; via Gilberto Govi, via Trieste; via Corridoni, ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale con spontanea concordanza fra l'opera della natura e quella dell'uomo, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Mantova.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Mantova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 ottobre 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Mantova

Stralcio del verbale di seduta del 12 maggio 1959

Alle ore 10,30 del giorno 12 maggio 1959, nella sede della Amministrazione provinciale di Mantova, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Mantova.

(*Omissis*).

Il presidente apre la seduta, il cui ordine del giorno comprende:

1) MANTOVA - Vincolo della zona del Rio;

2) (*Omissis*).

Prende la parola il prof. Gazzola, Soprintendente ai monumenti, per precisare che i vincoli che sono proposti non vogliono essere una ulteriore limitazione alla regolamentazione edilizia nei confronti dell'Amministrazione comunale, che ha fino ad oggi esplicato una lodevolissima attività a salvaguardia dei valori paesistici-ambientali di Mantova, ma una garanzia al fine di evitare che tale linea di condotta possa venire mutata nel futuro.

Alla proposta di vincolo avanzata dal presidente, ing. Giuseppe Volpi Ghirardini, l'avv. Dugoni, sindaco della città di Mantova, risponde facendo presente il punto di vista dell'Amministrazione comunale, la quale, appunto per quanto ha fatto in materia di tutela ambientale e monumentale e per le restrizioni poste in merito, sancite nel piano regolatore, vede nel nuovo vincolo un segno di sfiducia per quanto ha fatto ed intende fare a favore della città antica.

Che comunque, nel merito può accettare un vincolo sulla zona del Rio; si oppone, invece, ad ogni restrizione nell'area di Porta Mulina, la cui regolamentazione deve ancora essere fissata in un piano regolatore particolareggiato.

Pertanto, la Commissione, all'unanimità, così decide:

Zona del Rio - situata entro i confini così delimitati e segnati nella planimetria allegata:

linea ferroviaria Verona-Mantova; arsenale Militare; piazza Arsenale; via Marangoni; piazza Leona; via Corrado; vicolo Guazzaloia e da piazza Martiri di Belfiore; via Crispi; via XX Settembre; via Massari; via Gilberto Govi; via Trieste; via Corridoni, propone il vincolo paesistico, ai sensi dell'art. 1, comma terzo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, comma quarto del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Il segretario: dott. Manlio GABRIELLI

(6846)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di ex alveo della roggia Peschiera, in comune di Pordenone (Udine).

Con decreto 6 luglio 1960, n. 1207, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di ex alveo della roggia Peschiera, in comune di Pordenone (Udine), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 21, mappale 128 ½, di mq. 1300, ed indicato nella planimetria rilasciata il 22 gennaio 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6745)

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Benevento

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 13102, in data 15 ottobre 1960 l'ing. Salvatore Pennella, è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Benevento.

(6708)

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Como

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 13149, in data 15 ottobre 1960 l'ing. Angelo Foiadelli, è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Como.

(6709)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 13123, in data 15 ottobre 1960 il rag. Santo Di Gregorio, è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo.

(6711)

Ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cuneo e nomina del presidente.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 13097, in data 15 ottobre 1960, è stata ricostituita l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cuneo e il prof. Mario Martini, è stato nominato presidente dell'Ente stesso.

(6713)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 248

Corso dei cambi del 28 ottobre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,605	620,60	620,50	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	634,50	634 —	634,50	634,80	633,90	634,75	634,75	634,45	634,25	634,25
Fr. Sv.	144,14	144,15	144,155	144,16	144,05	144,15	144,155	144,14	144,15	144,15
Kr. D.	90,14	90,13	90,12	90,15	90,17	90,14	90,15	90,15	90,13	90,13
Kr. N.	87,09	87,10	87,12	87,13	87,15	87,10	87,13	87,10	87,07	87,10
Kr. Sv.	120,25	120,26	120,30	120,295	120,25	120,26	120,275	120,25	120,25	120,25
Fol.	164,60	164,60	164,62	164,62	164,60	164,62	164,6075	164,60	164,60	164,60
Fr. B.	12,47	12,485	12,4875	12,486	12,46875	12,47	12,48625	12,46	12,47	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,52	126,59	126,605	126,595	126,60	126,51	126,59	126,70	126,58	126,60
Lst.	1745,40	1745,40	1745,75	1745,75	1744,75	1745,60	1745,625	1745,55	1745,50	1745,50
Dm. occ	148,78	148,80	148,80	148,80	148,75	148,78	148,80	148,77	148,78	148,80
Scell. Austr.	23,89	23,89	23,89	23,8925	23,89	23,89	23,89	23,90	23,88	23,89

Media dei titoli del 28 ottobre 1960

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	80,475
Id. 3,50 % 1902	78,80
Id. 5 % 1935	105,125
Redimibile 3,50 % 1934	98,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,675
Id. 5 % 1936	100,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,45

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,175
id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 ottobre 1960

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	634,775
1 Franco svizzero	144,157
1 Corona danese	90,15
1 Corona norvegese	87,13
1 Corona svedese	120,285

Valuta	
1 Fiorino olandese	164,614
1 Franco belga	12,486
1 Franco nuovo (N.F.)	126,592
1 Lira sterlina	1745,687
1 Marco germanico	148,80
1 Scellino austriaco	23,891

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 2 dicembre 1935, n. 1858 R/Gab., con cui alla sig.ra Niederstätter Filomena, nata a Chiusa il 3 agosto 1910, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Dallabassa;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 19 agosto 1960 dalla predetta in atto residente a Bressanone;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 2 dicembre 1935, n. 1958 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della sig.ra Dallabassa Filomena nata a Chiusa il 3 agosto 1910 e residente a Bressanone viene ripristinato nella forma tedesca di Niederstatter.

Il sindaco del comune di Bressanone provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 22 ottobre 1960

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(6848)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ad artigiana di Carpino (Foggia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 23 giugno 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1959, n. 152, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Carpino - Società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede a Carpino (Foggia);

Visto il proprio provvedimento in data 24 giugno 1959, col quale venivano nominati, il sig. Gaetano Siena a commissario straordinario ed i signori rag. Aldo Mottola, avv. Antonio Silvis e dott. proc. leg. Mario Pellegrini a componenti il Comitato di sorveglianza della predetta Cassa;

Considerata la necessità di prorogare l'amministrazione straordinaria della sopra indicata azienda;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Carpino - Società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede a Carpino (Foggia) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sino al 30 dicembre 1960.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1960

(6742) *Il Governatore*: CARLI

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Montesarchio (Benevento), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 7 giugno 1960, tenuta dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Montesarchio (Benevento), in liquidazione coatta, il prof. Giovanni Colantuoni è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(6833)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per borse di studio ad alunni di scuole ed istituti di istruzione secondaria, per l'anno scolastico 1960-61

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645;

Veduto il decreto interministeriale 22 agosto 1956, concernente le modalità di conferimento delle borse di studio previste dal citato art. 19;

Decreta:

Art. 1.

Sono messe a concorso, per l'anno scolastico 1960-61, borse di studio fino alla concorrenza della somma a disposizione pari a L. 500.000.000 così suddivise:

a) L. 263.560.000 da destinare a borse di studio per alunni di scuole medie, scuole di avviamento professionale, scuole tecniche e scuole professionali femminili. La misura unitaria delle borse è di L. 30.000;

b) L. 236.440.000 da destinare a borse di studio per alunni di licei ginnasi, licei scientifici, istituti magistrali, istituti tecnici, istituti professionali e scuole di magistero professionale per la donna. La misura unitaria delle borse è di L. 60.000.

L'importo delle borse viene rispettivamente elevato a L. 60.000 e a L. 90.000 quando sussista un effettivo e particolare disagio degli alunni che risiedano in Comune diverso da quello in cui ha sede la scuola o le cui famiglie risiedano in Comune diverso da quello in cui i predetti alunni frequentano la scuola.

L'assegnazione delle borse ha luogo in seguito a concorso provinciale cui possono partecipare gli alunni delle scuole e degli istituti secondari statali, pareggiati e legalmente riconosciuti della Provincia che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 2. Nella tabella annessa al presente decreto è stabilita la somma messa a disposizione per ciascuna Provincia per le borse da conferire agli alunni di cui alla lettera *a*) ed agli alunni di cui alla lettera *b*) del presente articolo.

Relativamente agli alunni di cui alla lettera *a*), agli alunni delle scuole ad indirizzo tecnico deve essere destinato un numero di borse per una somma non inferiore alla metà di quella complessivamente destinata, in ciascuna Provincia, per le borse di studio degli alunni delle scuole secondarie di grado inferiore. Relativamente agli alunni di cui alla lettera *b*), agli alunni degli istituti ad indirizzo tecnico e professionale deve invece essere destinato un numero di borse per una somma non inferiore ad un terzo di quella complessivamente assegnata, nella Provincia per le borse di studio degli alunni degli istituti di detto grado.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso provinciale gli alunni interni delle scuole e degli istituti secondari di cui all'art. 1 che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito in unica sessione dell'anno scolastico 1959-60 il titolo di studio valido per la iscrizione alla classe che frequentano, riportando una media di almeno 7/10 per il profitto. Il voto di educazione fisica, quello di condotta e quelli delle materie facoltative non sono computabili ai fini della media.

Limitatamente agli alunni degli istituti magistrali, per effetto dell'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, il voto di educazione fisica, è, invece, computabile ai fini del calcolo della media richiesta;

b) appartengano a famiglie particolarmente bisognose. Speciale riguardo sarà dato al numero dei figli a carico.

Art. 3.

Il padre del concorrente, o chi ne fa le veci, deve presentare al capo dell'Istituto frequentato dal concorrente stesso la domanda di partecipazione al concorso in carta libera, corredata dei seguenti documenti:

a) stato di famiglia rilasciato in carta libera dal sindaco del Comune di residenza;

b) ultima cartella di pagamento relativa all'imposta di famiglia. Qualora l'interessato sia iscritto nell'elenco dei poveri o sia esonerato dal pagamento di detta imposta, tale condizione deve essere documentata con certificati in carta libera rilasciati dagli uffici comunali competenti;

c) certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte attestante il reddito accertato ai fini dell'imposta complementare progressiva ed il relativo tributo per l'anno in corso;

d) scheda, che sarà stata ritirata nella segreteria dell'istituto, debitamente compilata nella parte riservata al capo famiglia;

e) ogni altro documento attestante particolari situazioni degne di considerazione ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno.

Qualora più membri della stessa famiglia abbiano cespiti di reddito, i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) devono essere ripetuti per ognuno dei membri predetti.

Le domande così documentate devono pervenire agli istituti frequentati dai concorrenti entro il 30 novembre 1960.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice, dopo aver accertato nei confronti di ciascun concorrente l'esistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 2, compila, per ognuno dei due gruppi di concorrenti, le relative graduatorie, tenendo conto dei voti risultanti dal titolo di studio in base al quale il concorrente è stato iscritto alla classe che frequenta.

Nei casi di grave indigenza la Commissione può assegnare fino a un massimo di cinque punti da aggiungere alla media dei voti già ridotta in centesimi.

A parità di merito fra due o più concorrenti la Commissione dà la preferenza agli alunni che già nel decorso anno scolastico abbiano ottenuto la borsa di studio, o, in mancanza di tale requisito, a colui che, a suo giudizio, presenti particolari attitudini allo studio in relazione alle caratteristiche del corso di studi seguito, oppure, qualora non soccorra nessuno dei due elementi suddetti, a colui che appartenga a famiglia avente il maggior numero di figli a carico.

L'aggiudicazione delle borse è disposta secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento della somma messa a disposizione in ogni Provincia per ciascun grado di istituti e scuole. Le borse sono conferite nella misura di L. 30.000 per le scuole di grado inferiore e di L. 60.000 per gli istituti e scuole di grado superiore. Tale misura può essere rispettivamente elevata a L. 60.000 e L. 90.000 qualora la residenza dell'alunno o della sua famiglia in Comune diverso da quello in cui ha sede la scuola provochi un disagio effettivo e particolare.

Art. 5.

Ciascuna borsa sarà erogata in due rate di uguale misura, una entro il 31 gennaio 1961 e l'altra entro il 10 aprile 1961.

Non sarà dato corso al pagamento qualora l'alunno dichiarato vincitore incorra in una punizione disciplinare superiore a quella di cui alla lettera *c*) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure abbandoni gli studi.

Roma, addì 25 ottobre 1960

Il Ministro: Bosco

TABELLA *A*

Tabella di ripartizione fra i Provveditorati agli studi del fondo di L. 500.000.000 stabilito dall'art. 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

PROVVEDITORATO	Somma assegnata per borse di studio per gli alunni di scuole medie scuole di avv. prof., scuole tecniche, scuole professionali femminili	Somma assegnata per borse di studio per alunni di licei ginn. licei scient., ist. mag., ist. tecnici, ist. prof., scuola di mag. prof. per la donna
Agrigento	2.520.000	1.800.000
Alessandria	2.220.000	1.860.000
Ancona	1.980.000	2.100.000
Aosta	360.000	210.000
Aquila	1.980.000	2.520.000
Arezzo	1.620.000	1.020.000
Ascoli Piceno	1.920.000	2.280.000
Asti	720.000	510.000
Avellino	2.580.000	1.440.000
Bari	8.580.000	8.070.000
Belluno	660.000	510.000
Benevento	2.100.000	2.100.000
Bergamo	2.340.000	2.100.000
Bologna	4.500.000	4.200.000
Bolzano	1.740.000	1.020.000
Brescia	3.120.000	2.100.000
Brindisi	1.740.000	1.500.000
Cagliari	4.380.000	3.810.000
Caltanissetta	1.380.000	1.110.000
Campobasso	2.040.000	1.710.000
Caserta	4.200.000	3.600.000
Catania	5.280.000	6.600.000
Catanzaro	3.000.000	3.720.000
Chieti	2.340.000	2.400.000
Como	2.160.000	1.290.000
Cosenza	3.480.000	2.820.000
Cremona	1.560.000	1.200.000
Cuneo	1.560.000	1.410.000
Enna	840.000	730.000
Ferrara	1.800.000	1.380.000
Firenze	4.800.000	3.960.000
Foggia	3.780.000	4.080.000
Forlì	2.580.000	2.610.000
Frosinone	2.580.000	2.220.000
Genova	6.300.000	5.400.000
Gorizia	1.440.000	810.000
Grosseto	720.000	510.000
Imperia	960.000	810.000
Latina	1.860.000	1.500.000
La Spezia	1.620.000	1.290.000
Lecce	3.300.000	3.720.000
Livorno	2.040.000	1.680.000
Lucca	1.800.000	1.200.000
Macerata	1.380.000	1.290.000
Mantova	1.560.000	990.000
Massa	1.080.000	1.080.000
Matera	1.140.000	720.000
Messina	3.960.000	4.920.000
Milano	17.220.000	12.900.000
Modena	2.460.000	2.070.000
Napoli	18.480.000	17.910.000
Novara	1.920.000	1.800.000
Nuoro	1.020.000	810.000
Padova	2.640.000	2.580.000
Palermo	4.000.000	7.920.000
Parma	1.860.000	1.500.000
Pavia	1.980.000	1.500.000
Perugia	2.460.000	2.280.000
Pesaro	1.260.000	1.500.000
Pescara	1.800.000	2.310.000
Piacenza	1.380.000	1.080.000
Pisa	1.560.000	1.380.000
Pistoia	900.000	600.000
Potenza	1.680.000	1.410.000
Ragusa	1.860.000	1.620.000
Ravenna	1.620.000	1.200.000

Segue TABELLA *A*

PROVVEDITORATO	Somma assegnata per borse di studio per gli alunni di scuole medie scuole di avv. prof., scuole tecniche, scuole professionali femminili	Somma assegnata per borse di studio per alunni di licei ginn. licei scient., ist. mag., ist. tecnici, ist. prof., scuola di mag. prof. per la donna
Reggio Calabria	3.300.000	3.810.000
Reggio Emilia	1.620.000	1.290.000
Rieti	600.000	420.000
Roma	20.460.000	18.990.000
Rovigo	1.080.000	1.110.000
Salerno	5.700.000	5.310.000
Siena	1.140.000	1.200.000
Sassari	2.280.000	1.800.000
Savona	1.500.000	1.110.000
Siracusa	2.280.000	1.800.000
Sondrio	600.000	420.000
Taranto	3.240.000	2.700.000
Teramo	1.500.000	1.110.000
Terni	1.140.000	1.200.000
Torino	8.100.000	6.570.000
Trapani	2.280.000	2.910.000
Trento	1.800.000	1.080.000
Treviso	2.400.000	1.890.000
Trieste	2.400.000	1.980.000
Udine	3.300.000	2.190.000
Varese	2.400.000	1.800.000
Venezia	3.240.000	1.980.000
Vercelli	1.560.000	1.200.000
Verona	2.820.000	1.980.000
Vicenza	2.220.000	1.590.000
Viterbo	900.000	720.000

(6860)

PREFETTURA DI SALERNO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Veduto il proprio precedente decreto n. 46780 del 9 luglio 1959 a cui si fa espresso riferimento;

Considerato che la V sezione del Consiglio di Stato, con decisione n. 284 di registro, in accoglimento di ricorso proposto dal dott. Roco Mario, annullava il predetto decreto numero 46790, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione;

Considerato che, dando esecuzione a tale decisione, dovrà essere ripristinata la situazione quale risultava dagli atti relativi al concorso per la copertura dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1953, salve le ulteriori eventuali modifiche che potranno risultare dall'esecuzione della precedente decisione, con la quale la stessa sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso del dottor Domenico Negro, annullava i decreti prefettizi di approvazione della graduatoria del concorso stesso e di nomina dei vincitori;

In attesa che la Commissione giudicatrice del concorso possa riconvocarsi per i provvedimenti di propria esclusiva competenza;

Veduti tutti gli atti citati;

Decreta:

Di prendere atto della soprindicata decisione di annullamento del decreto prefettizio n. 46780 del 9 luglio 1959 e, in conseguenza, di ripristinare nei confronti dei nominati la situazione che risulta dai decreti 21 novembre 1956, n. 75067, salve, per quanto riguarda tali provvedimenti le determinazioni che sarà per prendere la Commissione giudicatrice, in conseguenza della decisione n. 9 della sezione V del Consiglio di Stato adottata su ricorso del dott. Domenico Negro, di cui è cenno in narrativa.

Per effetto di quanto precede il dott. Roco Mario torna ad essere assegnato alla condotta consorziale di Pagani-Corbara, in sostituzione del dott. Domenico Negro; il dott. De Pascale Carlo torna ad essere assegnato alla condotta di Altavilla Silentina in sostituzione del dott. Roco Mario; il dott. Strianese Vincenzo torna ad essere assegnato alla condotta consorziale di Laurito-Rofrano-Montano Antilia-Cuccaro Vetere-Alfano e Futani, in sostituzione del dott. De Pascale Carlo.

I presidenti dei Consorzi veterinari di Pagani-Corbara e di Laurito-Rofrano-Montano Antilia-Cuccaro Vetere-Alfano e Futani, nonchè il sindaco di Altavilla Silentina sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 18 ottobre 1960

Il prefetto: MONDIO

(6825)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4197 del 16 luglio 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1959;

Visti i propri decreti n. 4198 del 16 luglio 1960 e n. 5164 del 6 settembre 1960, con i quali è stata disposta la assegnazione delle sedi ai vincitori del medesimo concorso;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Pietracupa e Torella del Sannio-Molise (Consorzio) hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuta pertanto la necessità di assegnare le condotte ad altri candidati risultati idonei nel concorso menzionato, tenute presenti le sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il combinato disposto degli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Coia dott. Carmine: Pietracupa;

2) Silla dott. Giovanni: Torella del Sannio-Molise (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 12 ottobre 1960

Il medico provinciale: IERVOLINO

(6658)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.